

NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DELL'ENTE

La Giunta Camerale

richiamato l'art. 14, comma 3, della L. 580/93 e l'art. 16, comma 2, dello Statuto Camerale nei quali è previsto che la Giunta Camerale nomini, tra i propri componenti, il Vice Presidente che, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, ne assuma temporaneamente le funzioni;

richiamato altresì l'art. 4 del Regolamento della Giunta Camerale che, al comma 2, prevede che la votazione avviene a scrutinio segreto ovvero in forma palese per scelta unanime della Giunta medesima e, al comma 3, che ciascun componente può esprimere una sola preferenza e in caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio;

ritenuto di procedere con votazione

.....

=====